



## **Regolamento per la riscossione dei contributi annuali di iscrizione all'Ordine degli Psicologi della Calabria**

*(approvato nella seduta del Consiglio del 31 gennaio 2022)*

### **Articolo 1 - Definizione di contributo annuale d'iscrizione**

Per contributo annuale di iscrizione s'intende la somma che ogni iscritto all'Ordine degli Psicologi della Calabria deve pagare ogni anno, a partire dall'anno di iscrizione, fino al momento della cancellazione.

### **Articolo 2 - Determinazione dell'importo**

La misura del contributo annuale di iscrizione per gli iscritti all'Albo degli psicologi è fissata ogni anno dal Consiglio Nazionale con apposita delibera.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria fissa, con apposita delibera, l'importo del contributo che gli iscritti dovranno corrispondere nell'anno successivo, attenendosi a quanto disposto dal Consiglio Nazionale.

Il contributo non è frazionabile per alcun motivo.

### **Articolo 3 - Scadenza del versamento**

Il termine ultimo per effettuare il versamento del contributo annuale all'Ordine degli psicologi della Calabria è il 30 aprile di ciascun anno.

Il Consiglio dell'Ordine degli psicologi della Calabria, in casi eccezionali, può deliberare la modifica della data di scadenza sopra citata, dandone comunicazione a tutti gli iscritti mediante i canali di comunicazione abitualmente utilizzati (p.e.c., e-mail, newsletter, social media).

### **Articolo 4 - Titolari dell'obbligo di pagamento**

Tutti gli iscritti all'Ordine degli psicologi della Calabria fino al 31 dicembre di ogni anno sono tenuti al pagamento del relativo contributo di iscrizione.

Gli iscritti che intendano trasferirsi ad altro Ordine Regionale devono essere in regola con i pagamenti dovuti all'Ordine degli psicologi della Calabria.

In caso di trasferimenti da/per altro Ordine valgono le disposizioni di seguito elencate:

a) i provenienti da altro Ordine Regionale, iscritti all'Ordine degli psicologi della Calabria entro il 31 dicembre, sono tenuti a pagare il contributo dell'anno in corso all'Ordine di provenienza; corrisponderanno, invece, all'Ordine degli psicologi della Calabria il contributo di iscrizione a partire dall'anno successivo a quello del trasferimento;

b) gli iscritti che hanno richiesto all'Ordine degli psicologi della Calabria il nulla osta per il trasferimento ad altro Ordine Regionale sono tenuti a pagare il contributo dell'anno in corso all'Ordine di appartenenza; corrisponderanno, invece, all'Ordine di destinazione il contributo di iscrizione a partire dall'anno successivo a quello del trasferimento.

### **Articolo 5 - Cancellazione dall'albo e decadimento dell'obbligo di pagamento**

La cancellazione dall'Albo può avvenire:

- a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
- b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;
- c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7 L. 56/89, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.

Le domande di cancellazione pervenute all'Ordine entro il giorno precedente alla data della prima riunione di Consiglio dell'anno saranno trattate come cancellazioni retroattive, ovvero datate al 31 dicembre dell'anno precedente. Solo in questo caso all'iscritto non sarà richiesto il pagamento della quota per l'anno in corso. Successivamente a tale data la cancellazione avrà decorrenza dalla data della deliberazione del Consiglio, fermo restando l'obbligo, da parte dell'iscritto, di versare la quota riferita all'anno in cui è avvenuta la richiesta di cancellazione.

L'obbligo di pagamento del contributo annuale cessa dall'anno successivo a quello di cancellazione.

L'accoglimento dell'istanza di cancellazione dall'Albo pervenuta da un iscritto non in regola con i pagamenti delle quote di iscrizione dovute all'Ordine non comporta in alcun modo la rinuncia al recupero delle stesse.

### **Articolo 6 - Avvisi di pagamento**

Entro il mese precedente alla data di scadenza del pagamento, l'Ordine invia l'avviso per la riscossione del contributo annuale a tutti gli iscritti titolari dell'obbligo di pagamento.

La richiesta di pagamento viene inviata a mezzo posta elettronica ordinaria (peo) o posta elettronica certificata (pec). Per gli iscritti che non abbiano comunicato un recapito e-mail o pec la richiesta viene inviata a mezzo posta.

L'avviso riporta:

- l'indicazione dell'importo dovuto;
- la data di scadenza;
- le modalità per effettuare il versamento.

È onere degli iscritti aggiornare costantemente i propri recapiti, nonché attivare e comunicare all'Ordine un indirizzo di posta elettronica certificata (pec), al fine di garantire il corretto recapito della corrispondenza.

Qualora l'iscritto non riceva l'avviso per il pagamento della quota di iscrizione, sarà suo onere contattare l'Ordine e attivarsi al fine di regolarizzare la sua posizione contributiva.

Sul sito dell'Ordine degli psicologi della Calabria verranno comunque pubblicate tutte le informazioni necessarie per effettuare il pagamento del contributo.

### **Articolo 7 - Verifiche di pagamento e solleciti**

L'Ordine degli psicologi della Calabria provvede ad effettuare periodicamente la verifica dei pagamenti dei contributi annuali di iscrizione. A seguito delle citate verifiche, l'Ordine provvede all'invio di solleciti di pagamento a tutti gli iscritti che non risultano avere provveduto al versamento della quota annuale e/o delle precedenti, invitandoli a corrispondere l'importo dovuto.

L'Ordine si riserva di inviare tali solleciti nelle modalità ritenute opportune (sms, e-mail, pec, posta prioritaria, raccomandata a/r).

Successivamente alla scadenza del termine ultimo per effettuare il versamento del contributo annuale all'Ordine, l'iscritto inadempiente sarà tenuto al pagamento dell'importo dovuto, maggiorato delle spese di procedura, quantificate in € 10,00 per ogni anno di morosità. È fatta salva la facoltà di stabilire, per situazioni gravi e motivate, l'esenzione dal pagamento delle spese di procedura.

È fatta salva, altresì, la possibilità di prevedere, in caso di situazioni gravi e motivate, la rateizzazione del debito pregresso per gli iscritti inadempienti per più annualità.

### **Articolo 8 - Sollecito e formale messa in mora**

Annualmente l'Ordine degli psicologi della Calabria invia un sollecito di pagamento, a mezzo pec o raccomandata a/r, che costituisce formale messa in mora in caso di mancato pagamento della/e annualità di iscrizione.

Nel caso in cui l'iscritto sia moroso per più anni successivi, **l'Ordine si riserva di procedere al recupero forzoso delle somme dovute con addebito ulteriore delle eventuali spese accessorie.**

### **Articolo 9 - Sanzioni disciplinari per iscritti morosi**

Gli iscritti morosi per oltre due anni sono soggetti alla sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione. L'applicazione di tale sanzione avverrà d'ufficio.

L'indicazione della sanzione, ove applicata, viene riportata sull'Albo.

La sospensione viene revocata con delibera del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli psicologi della Calabria quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto all'Ordine le somme dovute.

I sospesi dall'esercizio professionale sono comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento dei contributi annuali anche nel periodo in cui vige la sospensione.

A coloro che risultino sospesi dall'esercizio professionale, fino alla revoca di tale sanzione, sarà preclusa la fruizione di tutti i servizi erogati dall'Ordine.

A coloro che non risultino in regola con i pagamenti del contributo di iscrizione sarà preclusa ogni forma di collaborazione istituzionale con l'Ordine.

### **Articolo 10 - Pagamenti incompleti ed eccedenze**

Qualora fosse riscontrata una differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente versato dall'iscritto a titolo di quota di iscrizione, l'Ordine procederà secondo le seguenti modalità:

- a) ove sia stato versato un importo superiore al dovuto, l'eccedenza verrà rimborsata all'iscritto mediante bonifico bancario se superiore o uguale a € 10,00;
- b) ove sia stato pagato un importo inferiore al dovuto, la quota non si considera corrisposta e la differenza sarà richiesta nei successivi solleciti di pagamento;
- c) ove l'iscritto sia moroso per più annualità e corrisponda un importo non sufficiente a coprire l'intero credito, la cifra versata sarà in ogni caso imputata al debito più risalente nel tempo.
- d) ove l'iscritto moroso per più annualità effettui un pagamento dal quale non si evinca l'annualità corrisposta, la cifra versata sarà imputata al debito più risalente nel tempo.

### **Articolo 11 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione dello stesso assunta dal Consiglio dell'Ordine.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito dell'Ordine degli psicologi della Calabria.